



**COMUNICATO UFFICIALE N. 192/L
DEL 10 FEBBRAIO 2015**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

192/381

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 122/A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Gennaio 2015:
Comunicato Ufficiale n. 122/A

Il Consiglio Federale

- ravvisato opportuno avviare un percorso volto a razionalizzare e snellire le attività delle Commissioni Federali;
- ritenuta a tal fine la necessità di rivedere le vigente normativa in materia, con la modifica degli artt. 11 ter, 11 quater, 96, 99, 99 bis, l'abrogazione degli artt. 90 quater e 90 quinquies e l'istituzione dell'art. 90 sexies, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 11 ter, 11 quater, 96, 99, 99 bis, di abrogare gli artt. 90 quater e 90 quinquies, di istituire l'art. 90 sexies, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

Le presenti disposizioni entreranno in vigore dal 1° marzo 2015.

Publicato in Firenze il 10 Febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Art. 11 ter Le Commissioni Federali

- 1. Le Commissioni Federali, salvo diversa e specifica previsione normativa, sono costituite da sette membri di cui un Presidente, un Vice-Presidente e cinque componenti.**
- 2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata, salvo diversa e specifica previsione normativa, in due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.**

Art. 11 quater Commissione Carte Federali

1. La Commissione Carte Federali è nominata per un quadriennio olimpico dal Presidente Federale.
2. La Commissione è composta da un Presidente e da un Vice Presidente indicati dal Presidente Federale, da un rappresentate designato da ciascuna componente e da un rappresentante designato dall'AIA .
3. Il Presidente Federale riceve le proposte di modifica dei Regolamenti federali e dei Regolamenti delle componenti e dell'AIA per i quali è necessaria l'approvazione del Consiglio federale, le invia alla Commissione per l'esame.
4. Il Presidente può richiedere alla Commissione l'esame di Sue proposte di modifica delle NOIF e degli altri Regolamenti federali.

Art. 90 quater Commissione Criteri Infrastrutturali

ABROGATO

Art. 90 quinquies Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi

ABROGATO

Art. 90 sexies

Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi

- 1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.**
- 2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale.**
- 3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti due devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, due devono aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.**
- 4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.**
- 5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C..**
- 6. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente Federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.**
- 7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari.**
- 8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.**

Art. 96

Premio di Preparazione

1. INVARIATO

2. INVARIATO

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice- Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il

Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegati le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. INVARIATO

Norma Transitoria

La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni della Commissione Premi Preparazione anche per i procedimenti in corso.

Art. 99

Premio di addestramento e formazione tecnica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella “B”, che costituisce parte integrante del presente articolo.

L'importo di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.

1 bis. INVARIATO

2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella “B” e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza **alla Commissione Premi** entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. INVARIATO

4. INVARIATO

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute **al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.**

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione **della Commissione Premi**, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

Norma transitoria

La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni dell'Ufficio del Lavoro.

TABELLA "B"

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti

INVARIATO

Art. 99 bis Premio alla carriera

1. INVARIATO

2. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata.

Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute **al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.**

Norma transitoria

La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni dell'Ufficio del Lavoro.